

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 9 aprile 2018, n. 2159.

É illegittima l'esclusione di un candidato per mancanza del certificato elettorale. La Commissione elettorale circondariale può operare un soccorso istruttorio e chiedere la produzione del certificato mancante. L'applicazione del principio del favor participationis è corroborata dalle considerazioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Omissis

Risulta dagli atti di causa che il Comune di ... ha 8.419 abitanti.

La puntualizzazione circa il numero di abitanti rileva ai fini dell'individuazione della disciplina che regola la fattispecie. Per le elezioni amministrative, con popolazione fino a 10.000 abitanti, si applicano gli articoli 28-31 della Sezione II del d.P.R. n. 570 del 1960.

Non è infatti condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui troverebbero applicazione le disposizioni (articoli 32-35) dettate dalla Sezione III per effetto della novella introdotta dall'articolo 1, legge 10 agosto 1964, n. 663, secondo cui *"le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti"*. Si tratta, infatti, di affermazione che non tiene conto che il citato articolo 1 è stato abrogato dall'articolo 1 e dall'allegato 1 (n. 70699), d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Tale conclusione non esclude peraltro l'applicazione, al caso in esame, dell'ultimo comma dell'articolo 33, d.P.R. n. 570, invocato dall'appellante, secondo cui *"La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale"*.

Omissis

... non detta un divieto di integrazione documentale e va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all'integrazione di lacune meramente formali. Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 30 citato, deve pertanto estendersi anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la facoltà, esplicitamente prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 33 del T.U. per i Comuni con popolazione superiore, di produrre *"nuovi documenti"*.

Una diversa opzione, che consentisse l'integrazione documentale esclusivamente nell'ambito delle procedure elettorali relative ai Comuni più popolosi, produrrebbe - stante l'assenza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative - una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello status di elettore.

Corollario obbligato di tale premessa era l'obbligo della Seconda Sottocommissione elettorale circondariale di ..., prima di procedere all'esclusione della candidatura della Signora ..., di chiederle la produzione del certificato mancante, che peraltro era stato rilasciato dal Comune di ..., all'interessata il 27 marzo 2018 (id est, lo stesso giorno in cui il delegato di lista ..., ha presentato la lista, con la relativa documentazione alla Seconda Sottocommissione elettorale circondariale) e del quale, come ha affermato il difensore dell'appellante in udienza, è stato precluso il deposito, seppure tardivo.

La soluzione indicata si rivela, in definitiva, come quella più rispettosa, al contempo, del principio del *favor participationis*, inteso come ineludibile declinazione dell'effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento, restando, comunque, salvaguardata l'acquisizione delle certificazioni se la richiesta fosse stata rivolta alla Signora ... appena riscontrata la mancanza, senza generare, in tal modo, alcun documento ai principi di celerità e certezza del procedimento elettorale. Tale conclusione è peraltro supportata dai principi espressi dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 30 novembre 1999 che, seppur con riferimento alla diversa fattispecie dell'ammissione delle liste elettorali, esprime un *favor* per la regolarizzazione o integrazione postuma della documentazione, che non può non estendersi al caso in cui a non essere completa è la documentazione relativa all'ammissione dei candidati; la diversa conclusione non troverebbe, infatti, alcuna ratio né logica né tantomeno giuridica.

Ritiene invero il Collegio che entrambi i casi vale il principio del *favor*, di rilievo costituzionale (articoli 48 e 51), per la più ampia partecipazione all'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Giova aggiungere che l'applicazione del principio del *favor participationis* alle competizioni elettorali risulta

corroborata dalle considerazioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo: con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte costituzionale ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se stabiliscono *"oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento"* di obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono comportare l'esclusione delle liste o delle candidature solo quando siano violate chiare previsioni che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di loro violazione; con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l'effettiva volontà del popolo; la Corte europea ha chiarito che *"vi sono molti modi per organizzare e gestire i sistemi elettorali e numerose differenze in Europa specie nell'evoluzione storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della democrazia"*. Ha aggiunto la Corte che la disciplina nazionale deve comunque consentire che le condizioni, alle quali sono subordinati il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni, non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati rispetto al fine che la legislazione nazionale persegue, sicché tutte le condizioni imposte da questa devono rispecchiare *"la preoccupazione di mantenere l'integrità e l'effettività di una procedura elettorale volta a determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale"*.

Non vi è dubbio, quindi, che, proprio alla luce di tali fondamentali principi costituzionali ed europei, l'applicazione della strumentalità delle forme debba a maggior ragione trovare applicazione alla carenza documentale del candidato alla competizione elettorale.

Omissis